

PATTO DI NON CONCORRENZA

TRA

L'anno 2015, il giorno 23 marzo in Milano, tra le parti:

HT S.r.l., P.IVA 03924730967, con sede legale in Milano, via della Moscova n. 13, in persona del legale rappresentante David Vincenzetti (di seguito, per brevità, anche “la Società” o “HT”)

E

il Sig. **Antonio Mazzeo** nato a Tropea il 21/09/1980, residente in Arcore (MB) , via Carso 57, (di seguito, il "**Dipendente**");

PREMESSO CHE

- (a) HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica in particolare attraverso le tecniche di detection (anti/detection) da parte di antivirus, nonché la progettazione e lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni informatiche di “Sicurezza offensiva”, destinate ad uso governativo per intercettazioni telematiche;
- (b) il Dipendente lavora alle dipendenze della Società con la qualifica di Impiegato, I livello CCNL Commercio, con mansioni di *Software Developer*;
- (c) la Società intende salvaguardare nei confronti delle imprese concorrenti il proprio know how relativo ai metodi ed alle soluzioni strategiche adottati nonché la propria organizzazione tecnica ed amministrativa, i metodi e le procedure di lavoro, l'avviamento commerciale e la propria clientela;
- (d) le Parti ritengono necessario riservarsi la possibilità di addvenire alla stipula di un accordo che limiti lo svolgimento delle future attività del Dipendente ai sensi dell'art. 2125 c.c.;
- (e) il Dipendente manifesta odiernamente la propria disponibilità di vincolarsi al rispetto di specifiche obbligazioni di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (di seguito “**Risoluzione**”).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo (di seguito il "Patto")
- 1.2. Le Parti si danno atto che il Patto regola le obbligazioni che saranno dalle stesse assunte in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 2 che segue.

2. Opzione

- 2.1. Il Dipendente offre alla Società che accetta, la propria disponibilità ad assumersi le obbligazioni derivanti dal Patto, dietro il pagamento di uno specifico corrispettivo ed alle condizioni meglio specificate ai punti 2.2 e 2.3 che seguono (di seguito "Opzione")
- 2.2. La Società dovrà comunicare al Dipendente la propria volontà di esercitare l'Opzione entro 10 giorni dalla Risoluzione e per il tramite di lettera raccomandata A.R.
- 2.3. Le Parti si danno atto che il Dipendente riceverà, a titolo di corrispettivo per l'Opzione, entro 10 giorni dalla Risoluzione la somma lorda di € 5.000,00 (cinquemila/00) che sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario già noto alla società.

3. Attività in Concorrenza

- 3.1. Le Parti si danno atto che, successivamente alla Risoluzione, il Dipendente non potrà svolgere attività che si pongano in concorrenza con quella propria della Società, come in premessa specificata e facenti riferimento allo sviluppo, in ogni sua accezione, di strumenti di investigazione, anche destinati ad uso governativo, nonché allo sviluppo di sue contromisure volti a renderlo inefficace. (di seguito "**Attività in Concorrenza**").

Le Parti si danno atto che saranno altresì considerate Attività in Concorrenza tutte le attività svolte in relazione ai clienti della Società, ovvero enti governativi che utilizzano software di cd. *Sicurezza Offensiva* per esigenze di investigazioni telematiche.

Le Parti si danno atto che saranno altresì considerate Attività in Concorrenza tutte le attività svolte in relazione ai clienti della Società, ovvero enti governativi che utilizzano software di cd. *Sicurezza Offensiva* per esigenze di investigazioni telematiche.

Altresì, le Parti si danno atto che rientrano nelle Attività in Concorrenza anche tutte le attività che interessino i seguenti ambiti: sviluppo di cd. "*agents*" destinati ad utilizzo governativo per intercettazioni telematiche e/o siano riferibili ai servizi in cui risulta



specializzata la Società medesima.

3.2. Le Parti si danno atto che è fatto divieto al Dipendente di svolgere le Attività in Concorrenza in qualsivoglia forma, sia direttamente che indirettamente, in proprio o per conto di terzi, come dipendente, come agente o come consulente, con o senza vincolo di subordinazione, sia a titolo oneroso che gratuito, sia stabilmente che occasionalmente.

Il Dipendente non potrà, inoltre, essere titolare, né direttamente né indirettamente, di alcun interesse, sia esso reale, economico, finanziario o di altra natura come socio, azionista, associato o altrimenti cointeressato, in Attività in Concorrenza.

4. Storno di Dipendenti

4.1. Nel rispetto delle obbligazioni derivanti dal Patto, è fatto divieto al Dipendente di porre in essere condotte che abbiano come effetto l'allontanamento dalla Società (di seguito "**Storno**"), di soggetti che, alla data della Risoluzione o nei sei mesi precedenti, risultino essere dipendenti, collaboratori, consulenti della medesima Società nel settore tecnico e/o commerciale e/o che comunque risultano direttamente coinvolti nel business della Società (di seguito "**Soggetti Rilevanti**")

4.2. Più in particolare integrano la fattispecie di Storno tutte le condotte poste in essere dal Dipendente, sia direttamente che indirettamente, che rientrino nelle seguenti tipologie:

- i) indurre, sollecitare o favorire Soggetti Rilevanti a cessare, sospendere o interrompere i rapporti con la Società;
- ii) assumere Soggetti Rilevanti alle dipendenze proprie ovvero della persona fisica o giuridica a favore della quale, a qualunque titolo, il Dipendente si trovasse ad operare, o comunque appartenenti al medesimo gruppo;
- iii) concludere con Soggetti Rilevanti contratti di lavoro autonomo, di collaborazione o di fornitura di servizi di qualsivoglia genere ed in qualsivoglia forma;
- iv) favorire la conclusione di contratti di lavoro autonomo, di collaborazione o di fornitura di servizi di qualsivoglia genere ed in qualsivoglia forma tra Soggetti Rilevanti e persone fisiche o giuridiche a favore delle quali il Dipendente, a qualunque titolo, si trovasse ad operare, o comunque appartenenti al medesimo gruppo.

5. Riservatezza



5.1. Successivamente alla Risoluzione, le Parti si danno atto che il Dipendente non potrà divulgare a terzi qualsiasi informazione comunque acquisita nel corso del rapporto di lavoro con la Società e relativa a settori nevralgici dell'attività aziendale (di seguito "Obbligo di Riservatezza").

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le Parti riconoscono che l'Obbligo di Riservatezza riguarderà:

- i) segreti industriali o commerciali, nonché ogni altro tipo di informazione riservata sui prodotti di investigazione telematica sviluppati dalla Società e sulle modalità tecniche utilizzate per lo sviluppo;
- ii) accordi con clienti e fornitori;
- iii) margini di costo e profitti;
- iv) programmi di marketing, studi e risultati di ricerche di mercato;
- v) campagne pubblicitari;
- vi) piani di acquisizione;
- vii) piani di espansione e roadmap di prodotto.

6. Territorio

6.1. In considerazione del carattere internazionale e alla forte specificità dell'attività della Società, il cui prodotto è destinato ad un limitato numero di potenziali clienti governativi autorizzati ad effettuare investigazioni ed intercettazioni telematiche, il divieto di svolgere Attività in Concorrenza di cui al punto 3 che precede riguarda gli Stati dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.

7. Durata

7.1. La durata degli obblighi e dei divieti di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 che precedono è fissata in 18 mesi a decorrere dalla data di Risoluzione (di seguito "Durata").

8. Corrispettivo

8.1. A titolo di corrispettivo degli obblighi e dei divieti derivanti dal Patto, la Società corrisponderà mensilmente al Dipendente che accetta, una somma pari al 30% dell'ultima retribuzione mensile lorda erogata al momento della cessazione del rapporto (di seguito "Corrispettivo").

8.2. Il Corrispettivo sarà corrisposto a far data dalla Risoluzione, per 18 rate, con periodicità mensile.

8.3. In qualsiasi ipotesi di violazione del Patto, il Dipendente sarà tenuto a restituire alla Società tutte le somme percepite a titolo di Corrispettivo e comunque, in ogni caso, a titolo di penale una somma non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila Euro) (di seguito “**Penale**”), fatto salvo il diritto della Società di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno.

8.4. Altresì, la Società potrà comunque decidere di agire per ottenere l’esecuzione in forma specifica del Patto nonché intraprendere qualsivoglia azione di natura inibitoria. In tale ipotesi, le Parti saranno tenute al rispetto delle reciproche obbligazioni nascenti dal Patto per tutta la Durata. Resta, peraltro, inteso che in tale ipotesi le eventuali ulteriori violazioni del Patto comporteranno la piena applicazione delle disposizioni previste al punto 8. 3 che precede.

9. Obblighi di Comunicazione

9.1. Le Parti si danno atto che il Dipendente, allo scopo di consentire alla Società il controllo dell’esatto adempimento del Patto, con particolare riferimento al divieto di svolgere Attività in Concorrenza, fornirà tutte le informazioni che saranno ritenute necessarie (di seguito “**Obblighi di Comunicazione**”).

9.2. Più in particolare, a titolo esemplificativo, saranno oggetto degli Obblighi di Comunicazione e trasmesse alla Società, con raccomandata A/R, le seguenti informazioni:

- i) il nome della società, dell’ente o organizzazione o semplicemente datore di lavoro, per il quale svolgerà la propria opera o collaborazione (di seguito “**Nuovo Datore**”);
- ii) l’attività che il Dipendente svolgerà nel periodo di esecuzione del Patto (di seguito “**Nuova Attività**”);
- iii) ogni e qualsivoglia modificazione e variazione del Nuovo Datore e della Nuova Attività, non oltre il momento d’inizio o di mutamento di essi.

In caso di violazione degli Obblighi di Comunicazione, il Dipendente sarà tenuto a corrispondere alla Società l’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di

ritardo nell'adempimento.

Milano, 23 marzo 2015

La Società

HT S.r.l.
HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Luigi Vincenzetti

Il Dipendente

Sig. Antonio Mazzeo

Mazzeo A.

"Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Dipendente, dopo specifica rilettura, approva espressamente le seguenti clausole: n. 2 (Opzione), n.3 (Attività in Concorrenza), n. 4 (Storno di Dipendenti), n.5 (Riservatezza), n.6 (Territorio), n. 8 (Corrispettivo), n. 9 (Obblighi di Comunicazione)".

La Società

HT S.r.l.
HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Luigi Vincenzetti

Il Dipendente

Sig. Antonio Mazzeo

Mazzeo A.